

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

NELLA

CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA S.P.A.

DI

BANCA POPOLARE DI ROMA S.P.A.

Ai sensi dell'art. 2501-ter del codice civile

Indice

PREMESSE.....	3
1. TIPO, DENOMINAZIONE SOCIALE E SEDE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE	4
A) Società Incorporante	4
B) Società Incorporanda	4
2. STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE	5
3. RAPPORTO DI CAMBIO DELLE AZIONI	5
4. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI.....	6
5. DECORRENZA DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI PER LE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE	7
6. DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE E DELLA IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANDA AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE	7
A) Effetti reali	7
B) Effetti contabili e fiscali	7
7. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI.	7
8. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE	7
9. DIRITTO DI RECESSO.....	8
10. DIRITTO DEGLI AZIONISTI DI MINORANZA DELL'INCORPORANDA DI FARE ACQUISTARE LE PROPRIE AZIONI DALL'INCORPORANTE	8
ALLEGATO A: STATUTO SOCIALE DELL'INCORPORANTE CON LE MODIFICAZIONI CONSEGUENTI ALLA FUSIONE	10

PREMESSE

I Consigli di Amministrazione della Società incorporante:

Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. (di seguito “**Carife**” o l’“**Incorporante**”)

e della Società incorporanda:

Banca Popolare di Roma S.p.A. (di seguito “**BPR**” o l’“**Incorporanda**” e, congiuntamente a Carife, le “**Società**”),

PREMESSO CHE

- a) Carife è la capogruppo del “Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ferrara”, di cui fa parte l’Incorporanda, soggetta all’attività di direzione e coordinamento della capogruppo e dalla medesima partecipata nella misura del 99,6% del relativo capitale sociale;
- b) l’operazione di fusione di cui al presente progetto si inserisce nell’ambito di una complessiva riorganizzazione del “Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ferrara” – volta alla razionalizzazione della struttura organizzativa, alla semplificazione della catena partecipativa, alla realizzazione di rilevanti economie, nonché al perseguimento di una maggiore efficienza gestionale – che troverà realizzazione anche attraverso l’incorporazione, da parte della Cassa, delle seguenti società controllate:
 - Banca Modenese S.p.A.;
 - Banca di Credito e Risparmio di Romagna S.p.A.;
 - Finproget S.p.A.;
- c) in linea con quanto consentito dall’art. 2501-*quater*, comma 2, del cod.civ., l’operazione di fusione di cui al presente progetto avrà luogo assumendo, quali situazioni patrimoniali di riferimento, i bilanci relativi agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2011, approvati dai Consigli di Amministrazione dell’Incorporanda e dell’Incorporante rispettivamente in data 12 e 27 marzo 2012 e dalle relative assemblee ordinarie dei soci rispettivamente il 26 e 27 aprile 2012;
- d) la menzionata situazione patrimoniale di fusione ha evidenziato, con riferimento a BPR, perdite di periodo per complessivi Euro 17.397.392,33, tali da diminuire – al netto delle riserve disponibili – il capitale sociale di oltre un terzo;
- e) il perfezionamento dell’operazione di fusione per incorporazione della BPR in Carife consentirà l’integrale assorbimento delle perdite registrate al 31 dicembre 2011 e, conseguentemente, comporterà il venir meno, per effetto dell’estinzione della società, della situazione di cui all’art. 2446 del cod.civ.;

- f) in ragione dei rapporti partecipativi intercorrenti tra l'Incorporante e BPR, l'operazione di fusione si realizzerà secondo le forme semplificate previste dall'art. 2505-bis del cod.civ. per le ipotesi di incorporazione di società possedute almeno al 90%;
- g) in conseguenza di quanto previsto alla precedente lettera f), non si rende necessaria la predisposizione della relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies del cod.civ. relativa alla congruità del rapporto di cambio utilizzato ai fini della fusione e sarà concesso ai soci di minoranza dell'Incorporanda il diritto di fare acquistare le proprie azioni dall'Incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per l'esercizio del diritto di recesso;
- h) la Banca d'Italia ha autorizzato l'operazione di fusione con delibera n. 451 del 12 giugno 2012.

TUTTO CIÒ PREMESSO

con deliberazioni del 15 e 19 giugno 2012 hanno approvato il presente progetto di fusione per incorporazione (il “**Progetto di fusione**”).

* * *

1. Tipo, denominazione sociale e sede delle Società partecipanti alla fusione

A) Società Incorporante

Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. avente sede legale in Ferrara, Corso Giovecca n. 108, capitale sociale Euro 216.194.748,12 interamente sottoscritto e versato, rappresentato da n. 41.898.207 azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 5,16, iscritta al n. 01208710382 del Registro delle Imprese di Ferrara e al n. 5101 dell'albo delle banche, capogruppo del “Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ferrara”, iscritto al n. 6155 dell'albo dei Gruppi Bancari. Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi.

B) Società Incorporanda

Banca Popolare di Roma S.p.A. avente sede legale in Roma, Via Leonida Bissolati, 40, capitale sociale Euro 48.637.592,00 interamente sottoscritto e versato, rappresentato da n. 48.637.592 azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 1,00, iscritta al n. 04245811007 del Registro delle Imprese di Roma e al n. 5215 dell'albo delle banche, appartenente al “Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ferrara”. Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi.

Nessuna delle Società partecipanti alla fusione ha prestiti obbligazionari convertibili in corso.

2. Statuto della Società Incorporante

In dipendenza della fusione nella Cassa della BPR e delle altre società controllate indicate in premessa *sub b)*, allo Statuto dell'Incorporante saranno apportate le seguenti modifiche:

- a) all'art. 1 verrà abrogato l'attuale secondo comma e modificato l'attuale terzo comma, al fine di richiamare le menzionate fusioni e la titolarità di Carife in ordine a denominazioni, marchi e segni distintivi dell'Incorporanda e delle menzionate controllate, nonché a tutti i rapporti giuridici di pertinenza delle medesime;
- b) all'art. 5 verrà inserito un nuovo secondo comma, contenente la clausola di servizio dell'aumento di capitale da utilizzare ai fini dei concambi individuati per alcune delle menzionate fusioni.

Lo Statuto sociale dell'Incorporante non subirà, in dipendenza delle fusioni, ulteriori modifiche.

Il testo dello Statuto sociale dell'Incorporante, come risultante all'esito delle modifiche connesse alla fusione, è allegato al presente Progetto di fusione *sub A*.

L'operazione di fusione comporterà l'estinzione dell'Incorporanda.

3. Rapporto di cambio delle azioni

L'operazione di fusione nella Cassa della BPR comporterà l'annullamento delle azioni dell'Incorporanda e l'assegnazione in concambio, ai relativi azionisti di minoranza, di azioni Carife, fatto salvo il diritto di vendita riconosciuto dall'art. 2505-*bis* del cod.civ. per le ipotesi di incorporazione di società possedute almeno al 90%.

Al fine di effettuare, ove previste, le operazioni di concambio conseguenti alla fusione per incorporazione di BPR e delle controllate indicate nella premessa *sub b)*, l'assemblea straordinaria dell'Incorporante delibererà di aumentare il proprio capitale sociale dagli attuali Euro 216.194.748,12 sino ad un massimo di Euro 217.614.166,08, e così per complessivi Euro 1.419.417,96, mediante l'emissione di massime n. 275.081 azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 5,16.

Per quanto attiene, in particolare, all'operazione di fusione dell'Incorporanda in Carife, quest'ultima aumenterà il proprio capitale per massimi Euro 50.015,88, mediante l'emissione di massime n. 9.693 azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 5,16, da assegnare agli azionisti della BPR, diversi dall'Incorporante, salvo il minor numero derivante dall'annullamento, senza concambio, delle azioni della BPR che fossero eventualmente acquisite dall'Incorporante per effetto dell'esercizio del diritto di vendita da parte degli azionisti della BPR, ai sensi dell'art. 2505-*bis*, comma 1, del cod.civ..

Qualora ne ricorrano le condizioni, le operazioni di concambio potranno peraltro essere realizzate mediante assegnazione, in tutto o in parte, di azioni già detenute in portafoglio dall'Incorporante. In ogni caso tale eventualità non comporterebbe alterazioni materiali nella determinazione del rapporto di cambio.

Alla data di approvazione del presente Progetto di fusione, l'Incorporante detiene nel capitale di BPR una partecipazione costituita da n. 48.459.245 azioni ordinarie, pari al 99,6% del capitale sociale dell'Incorporanda.

Ciò premesso, il rapporto di cambio è stato determinato in n. 1 azione ordinaria dell'Incorporante per ogni n. 18,4 azioni ordinarie di BPR.

In virtù dell'applicazione della procedura semplificata di cui all'art. 2505-*bis* del cod.civ., il prezzo di riacquisto, da parte dell'Incorporante, delle azioni di BPR è stato fissato dal Consiglio di Amministrazione dell'Incorporanda in Euro 0,77 per ciascuna azione, previo parere favorevole del Collegio Sindacale e della società incaricata della revisione legale dei conti, in conformità a quanto previsto dall'art. 2437-*ter* del cod. civ..

Non sono previsti conguagli in denaro.

4. Modalità di assegnazione delle azioni

Con riferimento alle operazioni di fusione dell'Incorporanda, Carife procederà all'annullamento delle azioni dalla stessa detenute in BPR, senza alcuna emissione ed assegnazione di nuove azioni da parte dell'Incorporante, in conformità a quanto previsto dall'art. 2504-*ter*, comma 2, del cod.civ..

Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti dell'Incorporanda per le operazioni di concambio, né per quelle di vendita effettuate, a norma dell'art. 2505-*bis* del cod.civ., dai soci di minoranza di BPR.

Le azioni ordinarie di Carife di nuova emissione destinate al concambio saranno messe a disposizione degli aventi diritto, secondo le forme proprie della gestione accentrata delle azioni da parte di Monte Titoli S.p.A., in regime di dematerializzazione, alla data di decorrenza degli effetti civilistici della fusione per incorporazione dell'Incorporanda nell'Incorporante. In relazione a tale data, nonché, ove necessario, ai tempi e alle modalità per procedere alle operazioni di concambio, l'Incorporante provvederà alla pubblicazione di un apposito avviso su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

Nell'ambito delle modalità di assegnazione delle azioni dell'Incorporante, sarà messo a disposizione degli azionisti dell'Incorporanda, anche per il tramite degli intermediari autorizzati, un servizio per consentire di arrotondare all'unità immediatamente inferiore o superiore il numero di azioni di nuova emissione spettanti in applicazione del rapporto di cambio, ai prezzi di mercato e senza aggravio di spese, bolli o commissioni.

5. Decorrenza della partecipazione agli utili per le azioni della Società Incorporante

Le azioni ordinarie attribuite dall'Incorporante in concambio avranno tutte godimento dal primo giorno dell'esercizio sociale in corso al tempo in cui le operazioni di fusione spiegheranno i propri effetti, ai sensi dell'art. 2504-bis del cod.civ..

6. Decorrenza degli effetti della fusione e della imputazione delle operazioni della Società Incorporanda al bilancio della Società Incorporante

A) Effetti reali

Ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 2, del cod.civ., gli effetti della fusione decorreranno dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione presso il Registro delle Imprese ove hanno sede le Società partecipanti alla fusione, ovvero dalla data successiva che sarà indicata nell'atto medesimo.

A decorrere da tale data, l'Incorporante assumerà i diritti e gli obblighi dell'Incorporanda, proseguendo in tutti i rapporti, anche processuali, di cui la medesima è titolare anteriormente alla fusione.

B) Effetti contabili e fiscali

Le operazioni dell'Incorporanda verranno imputate al bilancio dell'Incorporante – anche ai fini delle imposte sui redditi – a decorrere dalle ore 00.00 del primo giorno dell'esercizio in corso al momento del verificarsi degli effetti reali della fusione, come sopra definiti.

7. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni

Non esistono particolari categorie di soci, né sono in circolazione azioni diverse da quelle ordinarie, né titoli recanti diritti di acquisto, sottoscrizione o conversione in azioni emessi dalle Società partecipanti alla fusione.

8. Vantaggi particolari a favore degli amministratori delle Società partecipanti alla fusione

Non è previsto alcun particolare vantaggio a favore degli Amministratori delle Società partecipanti all'operazione.

9. Diritto di recesso

La realizzazione dell'operazione di fusione non determina l'insorgere di alcuna causa di recesso né per gli azionisti dell'Incorporante, né per quelli dell'Incorporanda.

10. Diritto degli azionisti di minoranza dell'Incorporanda di fare acquistare le proprie azioni dall'Incorporante

La realizzazione dell'operazione di fusione secondo le forme semplificate previste dall'art. 2505-*bis* del cod. civ. attribuisce agli azionisti di minoranza di BPR il diritto di vendere all'Incorporante, in tutto o in parte, le proprie azioni ad un corrispettivo determinato secondo quanto previsto al precedente paragrafo 3.

Tale diritto dovrà essere esercitato tramite apposita comunicazione all'Incorporante, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata, entro 15 giorni dall'iscrizione, presso il competente Registro delle Imprese, della delibera assembleare di fusione.

L'esercizio del menzionato diritto produrrà l'effetto di rendere in via definitiva le azioni oggetto della dichiarazione medesima non più suscettibili di concambio con le azioni dell'Incorporante, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2505-*bis* e 2504-*ter* del cod.civ. e di obbligare l'Incorporante al pagamento del relativo corrispettivo. A tal fine, le somme corrispondenti all'importo dovuto saranno tenute a disposizione – a partire dal giorno dell'iscrizione delle delibere relative alla fusione – presso la sede dell'Incorporante. Le azioni oggetto della dichiarazione dovranno essere depositate presso la filiale prescelta, la quale darà contestualmente luogo al pagamento del corrispettivo.

* * *

L'operazione di fusione di cui al presente Progetto di fusione non configura e non configurerà, in ogni caso, la fattispecie prevista dall'art. 2501-*bis* del cod.civ..

Sono fatte salve le variazioni, integrazioni, aggiornamenti anche numerici del presente Progetto di fusione, così come dello Statuto dell'Incorporante qui allegato, eventualmente richiesti dalle competenti autorità di vigilanza ovvero in sede di iscrizione del Progetto di fusione presso il Registro delle Imprese.

Il presente Progetto di fusione sarà depositato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese dei luoghi ove hanno sede l'Incorporante e l'Incorporanda almeno trenta giorni prima della data fissata per le deliberazioni assembleari, nonché depositato in copia – unitamente ai fascicoli dei bilanci degli ultimi tre esercizi di ciascuna delle Società partecipanti alla fusione – presso la sede di ciascuna delle Società partecipanti all'operazione.

Ferrara, 19 giugno 2012

Per la **CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA S.P.A.**

*Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione*

F.to Sergio Lenzi

Roma, 15 giugno 2012

Per la **BANCA POPOLARE DI ROMA S.P.A.**

*Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione*

F.to Daniele Forin

ALLEGATO A: STATUTO SOCIALE DELL'INCORPORANTE CON LE MODIFICAZIONI CONSEQUENTI ALLA FUSIONE

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

Articolo 1

La "CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA S.p.A." - di seguito chiamata anche "Società" è una società per azioni costituita ai sensi della legge 30/7/1990, n. 218 e del Decreto Legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con atto n. 84297/23272 del notaio Bignozzi mediante conferimento dell'azienda bancaria da parte dell'ente Cassa di Risparmio di Ferrara già Cassa di Risparmio di Ferrara. Il suddetto conferimento è stato realizzato in attuazione del progetto di ristrutturazione deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Ferrara ed approvato con il D.M. 13 dicembre 1991, n. 436171.

La Società succede a norma di legge in tutti i rapporti giuridici preesistenti dei quali, in forza di legge e di provvedimenti amministrativi, erano titolari la Banca di credito Agrario di Ferrara S.p.A., la Banca di Credito e Risparmio di Romagna S.p.A., la Banca Modenese S.p.A., la Banca Popolare di Roma S.p.A. e Finproget S.p.A., fuse per incorporazione nella Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A.. La Società inoltre mantiene la titolarità esclusiva delle denominazioni, dei marchi ed, in generale, dei segni distintivi delle società incorporate, che potrà utilizzare nei propri segni distintivi, purché accompagnati dalla propria denominazione.

Articolo 2

La Società ha sede legale in Ferrara, Corso della Giovecca n. 108.

La Società potrà, con l'osservanza delle vigenti disposizioni, istituire e sopprimere sedi secondarie, dipendenze e rappresentanze in Italia e all'estero.

Articolo 3

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2099 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

OGGETTO E OPERAZIONI SOCIALI

Articolo 4

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, comprese tutte le attività già rientranti nella capacità della Cassa di Risparmio di Ferrara e della Banca di Credito Agrario di Ferrara S.p.A., in forza di leggi o di provvedimenti amministrativi.

Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, compresa l'assunzione di partecipazioni in Italia ed all'estero, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

La Società può emettere obbligazioni conformemente alle disposizioni vigenti.

La Società nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ferrara, ai sensi dell'art. 61 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il Gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo stesso.

CAPITALE E AZIONI SOCIALI

Articolo 5

Il capitale sociale interamente versato è di Euro 216.194.748,12 (duecentosedicimilioni centonovantaquattromila settecentoquarantotto virgola dodici) ed è rappresentato da n. 41.898.207 (quarantunomilioni ottocentonovantottomila duecentosette) azioni nominative ordinarie del valore nominale di Euro 5,16 (cinque virgola sedici) cadauna.

L'Assemblea straordinaria del [...] ha deliberato di aumentare il capitale sociale sino ad un massimo di Euro 217.614.166,08 (duecentodiciassettemilioni seicentoquattordicimila centosessantasei virgola zero otto), e così per massimi Euro 1.419.417,96, (unmilione quattrocentodiciannovemila quattrocentodiciassette virgola novantasei) mediante l'emissione di massime n. 275.081 (duecentosettantacinquemila ottantuno) azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 5,16 (cinque virgola sedici), godimento regolare, a servizio del concambio conseguente alla fusione per incorporazione, nella Società, di Banca di Credito e Risparmio di Romagna S.p.A., Banca Modenese S.p.A. e Banca Popolare di Roma S.p.A..

Ogni aumento di capitale sociale, da attuarsi con emissione di azioni ordinarie, deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria, restando riservato agli azionisti il diritto di opzione per ogni nuova emissione da esercitarsi secondo le norme di legge.

Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti di crediti e di beni in natura.

Alle azioni della Società si applica la disciplina del codice civile, nonché quella del titolo II, capo III del Decreto Legislativo 1/9/93 n. 385.

Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari.

RECESSO

Articolo 6

Ai soci è consentito recedere esclusivamente nei casi e nei modi previsti dalla legge.

Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- (i) la proroga della durata della Società;
- (ii) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

ASSEMBLEA

Articolo 7

L'Assemblea Ordinaria è convocata, almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio per la trattazione degli argomenti di cui all'art. 2364 del codice civile.

L'Assemblea Straordinaria è convocata per deliberare sulle materie alla stessa riservate per legge.

Spetta in ogni caso alla competenza dell'Assemblea Ordinaria stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, nonché di approvare:

- le politiche di remunerazione a favore dei consiglieri di amministrazione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato;
- i piani basati su strumenti finanziari, quali ad esempio i piani di stock option.

Articolo 8

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, nei termini, nei casi e con le modalità previsti dalla legge.

In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione convoca senza ritardo l'Assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale.

L'Assemblea è convocata mediante avviso pubblicato sul sito Internet della Società, nonché con le altre formalità previste dalla disciplina tempo per tempo vigente.

L'avviso deve indicare il luogo, anche diverso da quello ove ha sede la Società purché in Italia, il giorno, l'ora della riunione, l'elenco degli argomenti da trattare, nonché tutto quanto ulteriormente previsto dalla legge. L'avviso di convocazione potrà indicare il giorno, l'ora ed il luogo per la eventuale adunanza di seconda convocazione; in assenza di tale indicazione, l'assemblea di seconda convocazione può essere convocata entro i termini e con le modalità previste dalla legge.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere per iscritto, entro i termini previsti dalle norme legislative e regolamentari vigenti, l'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.

L'avviso integrativo dell'ordine del giorno e la relazione sulle materie di cui i soci propongono la trattazione sono pubblicati con le modalità indicate nel terzo comma del presente articolo, entro i termini previsti dalle norme legislative e regolamentari vigenti.

La convocazione su richiesta dei soci e l'integrazione dell'ordine del giorno non sono ammesse per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Articolo 9

Il diritto di intervento e la rappresentanza in assemblea sono regolati dalla legge.

Hanno diritto di intervenire in assemblea i soggetti la cui legittimazione all'esercizio del diritto sia comprovata, ai sensi della normativa vigente, dalla comunicazione effettuata alla Società dall'intermediario incaricato almeno 2 (due) giorni non festivi prima di quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea, o con le diverse modalità stabilite nell'avviso di convocazione.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare da altro soggetto, avente diritto al voto, purché non Amministratore, Sindaco o dipendente della Società anche mediante semplice delega scritta.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Per quanto non statutariamente previsto valgono le disposizioni dell'art. 2372 del Codice Civile.

Articolo 10

Per la validità della costituzione dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, come pure per la validità delle relative deliberazioni, vale il disposto di legge.

Non esauendosi in un giorno la trattazione degli oggetti all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea può disporre la continuazione della riunione assembleare al giorno seguente non festivo.

Articolo 11

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza o impedimento dal Vice-Presidente. In assenza anche di quest'ultimo, l'Assemblea sarà presieduta dal Consigliere Anziano, come definito al successivo art. 14.

L'Assemblea nomina il Segretario e, quando occorre, due scrutinatori anche tra coloro ai quali non spetta il diritto di voto.

Nei casi di legge, o quando sia ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso Presidente; in tal caso non è necessaria la nomina del Segretario.

Il Presidente dell'Assemblea constata la regolare costituzione della stessa, accerta il diritto dei partecipanti di intervenire all'Assemblea, dirige e regola la discussione e proclama i risultati delle votazioni.

Articolo 12

Il verbale dell'Assemblea Ordinaria è sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutinatori quando occorre.

Il verbale dell'assemblea Straordinaria è redatto da un Notaio che svolge anche la funzione di Segretario.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 13

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 11 (undici) membri, di cui almeno 2 (due) indipendenti, come di seguito precisato.

Gli Amministratori sono eletti dall'Assemblea.

Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Non possono essere nominati Amministratori e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che risultano privi dei requisiti di professionalità, di onorabilità e indipendenza stabiliti dalla vigente normativa bancaria, ovvero si trovino in situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla legge ovvero da apposita normativa regolamentare di vigilanza.

I componenti del Consiglio di Amministrazione osservano le disposizioni di legge e di eventuali regolamenti approvati dall'assemblea relativamente ai limiti al cumulo degli incarichi.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai Soci, ai sensi dei successivi commi del presente articolo, nelle quali i candidati - in numero di undici per ogni lista - sono elencati mediante un numero progressivo.

Ciascuna lista deve contenere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate emanato dalla Borsa Italiana S.p.A.; tali candidati dovranno essere inseriti ai numeri 4 e 8 di ciascuna lista.

I requisiti di indipendenza sopra citati si intenderanno vincolanti fino all'emanazione di uno specifico regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze adottato ai sensi dell'articolo 26 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; dall'entrata in vigore di tale regolamento ciascuna lista dovrà contenere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza che saranno indicati dal suddetto regolamento.

Hanno diritto di presentare le liste i Soci che risultino iscritti a Libro Soci da almeno 60 giorni e che, da soli o insieme ad altri Soci, documentino di essere complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno l'1% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

I Soci, né individualmente né insieme ad altri Soci, e neppure per interposta persona o tramite società fiduciaria, società controllante e/o controllata e/o collegata possono presentare più di una lista. I soggetti cui spetta il diritto di voto non né possono esprimere il loro voto su più di una lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate dai Soci, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente previsti per le rispettive cariche. Alle liste andrà altresì allegato quanto segue:

- (i) un curriculum di ciascun candidato comprensivo di una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dello stesso;
- (ii) una dichiarazione da parte di ciascun candidato circa il possesso o meno dei requisiti per essere qualificato come "Amministratore indipendente";
- (iii) un'indicazione dell'identità dei Soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, comprovata dal deposito contestuale di idonea certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente dall'intermediario incaricato;
- (iv) una dichiarazione in cui i Soci che presentino una "lista di minoranza" attestino l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa; in tale dichiarazione dovranno inoltre essere specificate le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili, nonché le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei citati rapporti di collegamento, ovvero dovrà essere indicata l'assenza delle richiamate relazioni;
- (v) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento che venga eventualmente richiesta nell'avviso di convocazione.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non validamente presentata.

All'elezione degli Amministratori si procede come segue:

- (a) nel caso di presentazione di due o più liste:
 - (i) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono in ogni caso tratti nove Amministratori, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, fermo restando che i candidati i cui nominativi sono indicati ai numeri 4 e 8 della lista dovranno essere in possesso dei requisiti di indipendenza;
 - (ii) i restanti due Amministratori saranno tratti dalle successive liste, le quali non dovranno essere collegate, neppure indirettamente, con i Soci soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Nel caso in cui una lista validamente presentata venga votata da uno o più soci soggetti che ai sensi di quanto sopra possono definirsi "collegati", i voti espressi da questi ultimi non verranno presi in considerazione e si intenderanno come non espressi.
 - (iii) i voti complessivamente ottenuti da ciascuna lista - diversa da quella che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti - saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così di seguito fino ad undici (i "Quozienti");
 - (iv) i Quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto;

- (v) i Quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste saranno disposti in un'unica graduatoria decrescente e risulteranno eletti quali Amministratori i due candidati che avranno ottenuto i Quozienti più elevati;
- (vi) nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o, in subordine, il candidato più anziano. In caso di pari anzianità, si ricorrerà al ballottaggio.
- (b) Qualora sia stata validamente presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa con le maggioranze di legge e risulteranno eletti quali Amministratori i candidati elencati in tale lista, fermo restando quanto sopra previsto in relazione agli Amministratori indipendenti.
- (c) Nel caso in cui i Soci non dovessero, per qualsiasi ragione, presentare alcuna lista, l'Assemblea procederà alla nomina del Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di legge, fermo restando quanto sopra previsto in relazione agli Amministratori indipendenti.

Se nel corso dell'esercizio uno o più Amministratori dovessero cessare dalla carica, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, si provvederà ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, purché la maggioranza del Consiglio sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'assemblea. Nel caso in cui un Amministratore indipendente dovesse cessare dalla carica, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, lo stesso sarà sostituito da persona a sua volta in possesso dei requisiti di indipendenza.

Qualora, per dimissioni od altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio decadrà dalla carica senza diritto a risarcimento alcuno. Il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sollecita convocazione dell'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 14

Nel caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni vengono assolve dal Vice Presidente. Nel caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, le funzioni sono assunte dal Consigliere anziano. Si intende anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del Consiglio; in caso di nomina contemporanea il più anziano di età.

Articolo 15

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta al mese e, in via straordinaria, ogni qualvolta sia necessario o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri ovvero dal Collegio Sindacale.

Il Presidente coordina i lavori del Consiglio di Amministrazione e provvede affinché vengano fornite a tutti gli Amministratori adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

La convocazione del Consiglio è fatta ad iniziativa del Presidente, o di chi ne fa le veci, che ne fissa l'ordine del giorno, con avviso da inviarsi mediante telefax o email, ovvero utilizzando qualunque strumento tecnologico comportante certezza di ricezione, che deve pervenire al domicilio dei componenti il Consiglio almeno 3 giorni prima della data stabilita; nei casi di urgenza, la convocazione potrà inviarsi almeno un giorno intero prima via telefax o email, ovvero utilizzando qualunque strumento tecnologico comportante certezza di ricezione. Il Consiglio può anche stabilire modalità di convocazione diverse purché comportino la certezza della ricezione da parte del destinatario.

In mancanza del rispetto di tali formalità, il Consiglio di Amministrazione si reputa comunque regolarmente costituito quando sono presenti tutti i componenti del Consiglio stesso e del Collegio Sindacale e tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati previamente informati della

riunione. Spetta in tal caso al Presidente fornire agli altri consiglieri adeguate informazioni sulle materie da trattare.

Alle riunioni del Consiglio partecipa, con funzioni consultive e propositive, il Direttore Generale, o, in caso di assenza od impedimento, il Vice Direttore Generale designato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio nomina il Segretario ed il suo sostituto tra i dirigenti ed i quadri direttivi della Società.

Il Segretario, ovvero il suo sostituto, cura la redazione e la conservazione del verbale di ciascuna adunanza che dovrà essere sottoscritto da chi presiede e dallo stesso segretario.

Le copie e gli estratti dei verbali sia dell'Assemblea, che del Consiglio e del Comitato Esecutivo, come pure di ogni altro atto e documento sociale, restano accertati come conformi all'originale, con firma del Segretario del Consiglio di Amministrazione, e fanno prova legale ovunque siano prodotti.

Articolo 16

Salvo quanto previsto dal precedente articolo 15, le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti in carica. E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo (video o teleconferenza). In tal caso, tutti i partecipanti devono poter essere identificati e debbono essere, comunque, assicurate a ciascuno dei partecipanti la possibilità di intervenire ed esprimere il proprio avviso in tempo reale, nonché la ricezione, trasmissione e visione della documentazione non conosciuta in precedenza; deve essere, altresì, assicurata la contestualità dell'esame, degli interventi e della deliberazione. I Consiglieri ed i Sindaci collegati a distanza devono poter disporre della medesima documentazione distribuita ai presenti nel luogo dove si tiene la riunione. La riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti (in persona o intervenuti a distanza). Per la nomina del Presidente, del vice Presidente, dei membri del Comitato Esecutivo, e del Direttore Generale le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio in carica.

Articolo 17

Il Consiglio d'Amministrazione ha i più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società, salvo quanto per legge o statutariamente è espressamente riservato all'Assemblea.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:

- le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari;
- la determinazione degli indirizzi generali per la gestione degli affari e per i rapporti con il personale;
- l'approvazione e le modifiche dei principali regolamenti interni, inclusi quelli concernenti la struttura organizzativa generale e del personale ed i criteri di massima dell'operatività della Società;
- l'adozione di procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni poste in essere dalla Società con parti correlate;

- l'istituzione di Comitati e di Commissioni, anche con funzioni consultive, la determinazione della composizione e delle modalità di funzionamento degli stessi, nonché la remunerazione degli eventuali membri esterni alla Società;
- la nomina e la revoca del Direttore Generale e di eventuali Vice Direttori Generali. Su proposta del Direttore Generale, il Consiglio procede alla nomina del personale della categoria dei Dirigenti, alle promozioni a detta categoria nonché alla revoca ed ogni altro provvedimento relativo a detto personale;
- la nomina del responsabile delle funzioni di revisione interna e di conformità, sentito il parere del Collegio Sindacale;
- l'eventuale nomina e revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi del successivo art. 27;
- l'acquisto e la vendita di azioni proprie, nonché l'assunzione e la cessione di partecipazioni;
- la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo Creditizio nonché per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia;
- l'acquisto e la vendita di immobili, salvi gli atti e le operazioni in sede giudiziale e stragiudiziale per il recupero dei crediti;
- l'istituzione, la chiusura ed il trasferimento di filiali e rappresentanze in genere;
- - gli arbitrati o amichevoli composizioni di importo superiore all'1% del capitale sociale; per importi inferiori potrà essere conferita apposita delega al Comitato Esecutivo e/o al Direttore Generale.

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo determinando i limiti della delega.

Il Comitato Esecutivo riferisce regolarmente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, secondo le modalità stabilite dal Consiglio stesso ed in ogni caso almeno ogni 6 (sei) mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società.

In materia di erogazione del credito e di gestione ordinaria, possono essere delegati poteri deliberativi al Comitato Esecutivo, al Direttore Generale, ai Vice Direttori Generali, ai dirigenti, sia come singoli che come componenti di Comitati, ai quadri direttivi, nonché ai preposti alle dipendenze e loro sostituti entro determinati limiti di importo predeterminato sulla base delle funzioni o del grado ricoperto.

Le decisioni assunte dai destinatari di deleghe debbono essere portate a conoscenza del Consiglio secondo le modalità fissate da quest'ultimo.

Nelle materie di cui al precedente quinto comma, possono essere conferite deleghe al Presidente, affinché questi assuma nei casi d'urgenza e d'intesa con il Direttore Generale, ogni idoneo provvedimento esorbitante i limiti delle deleghe conferite alla Direzione medesima. Le decisioni così assunte devono essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione in occasione della sua prima riunione.

In casi urgenti, il Comitato Esecutivo, qualora istituito, potrà assumere decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione ove tale Organo sia impossibilitato a riunirsi. Tali decisioni saranno portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione in occasione della sua prima riunione.

COMITATO ESECUTIVO

Articolo 18

Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Comitato Esecutivo, determinandone la durata, le facoltà, le attribuzioni e le modalità di funzionamento.

Il Comitato Esecutivo può essere composto da tre a cinque componenti, oltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che lo presiede, ed al Vice Presidente.

Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente, o in sua assenza, da chi ne fa le veci, secondo le modalità stabilite dal Comitato stesso e anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo con le modalità di cui al precedente articolo 16; il Comitato si riunisce secondo i tempi e le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Alle riunioni del Comitato partecipa, con funzioni consultive e propositive, il Direttore Generale, o, in caso di assenza od impedimento, il Vice Direttore Generale designato dal Consiglio di Amministrazione. Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e di esse viene redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Le funzioni di segretario del Comitato Esecutivo sono esercitate dal segretario del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal sostituto.

Articolo 19

Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo spetta un compenso annuo, stabilito all'atto della nomina o dall'Assemblea, sentito il Collegio Sindacale, per l'intero periodo di durata della carica, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Il compenso complessivo viene ripartito con determinazione del Consiglio fra i suoi componenti, in funzione delle particolari cariche da ciascuno ricoperte nella Società e della durata delle stesse, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione viene, inoltre, riconosciuta una medaglia di presenza, nella misura stabilita dall'Assemblea, per le riunioni del Consiglio e del Comitato Esecutivo. Non può essere corrisposta più di una medaglia nella stessa giornata.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 20

La revisione legale dei conti della Società è esercitata da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

L'incarico è conferito dall'assemblea ordinaria su proposta motivata del Collegio Sindacale. La medesima assemblea ne determina il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico e individua gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

L'incarico ha durata di nove esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico.

Il contenuto delle attività di revisione legale, le funzioni, le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolate dalla legge.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 21

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti.

I Sindaci sono eletti dall'Assemblea.

Tutti i Sindaci rimangono in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Non possono essere nominati Sindaci e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che risultano privi dei requisiti di professionalità, di onorabilità e indipendenza stabiliti dalla vigente normativa bancaria, ovvero si trovino in situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla legge ovvero da apposita normativa regolamentare di vigilanza.

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai Soci, ai sensi dei successivi commi del presente articolo, nelle quali i candidati - in numero di 5 per ogni lista - sono elencati mediante un numero progressivo.

Hanno diritto di presentare le liste i Soci che risultino iscritti a Libro Soci da almeno 60 giorni e che, da soli o insieme ad altri Soci, documentino di essere complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno l'1% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

I Soci, né individualmente né insieme ad altri Soci, e neppure per interposta persona o tramite società fiduciaria, società controllante e/o controllata e/o collegata possono presentare più di una lista. I soggetti cui spetta il diritto di voto non possono esprimere il loro voto su più di una lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate dai Soci, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente previsti per le rispettive cariche. Alle liste andrà altresì allegato quanto segue:

- (i) un curriculum di ciascun candidato comprensivo di una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dello stesso;
- (ii) un'indicazione dell'identità dei Soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, comprovata dal deposito contestuale di idonea certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente dall'intermediario incaricato;
- (iii) una dichiarazione in cui i Soci che presentino una "lista di minoranza" attestino l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa; in tale dichiarazione dovranno inoltre essere specificate le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili, nonché le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei citati rapporti di collegamento, ovvero dovrà essere indicata l'assenza delle richiamate relazioni;
- (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento che venga eventualmente richiesto nell'avviso di convocazione.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

- (a) nel caso di presentazione di due o più liste:

(i) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono in ogni caso tratti due Sindaci effettivi ed un Sindaco Supplente, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, fermo restando che i candidati i cui nominativi sono indicati ai numeri 1 e 2 della lista assumeranno la carica di Sindaco effettivo, mentre il candidato il cui nominativo è indicato al numero 3 della lista assumerà la carica di Sindaco supplente;

(ii) i restanti due Sindaci (un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente) sono tratti dalla seconda lista maggiormente votata in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati in tale lista, la quale non dovrà essere collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

(iii) Nel caso in cui una lista validamente presentata venga votata da uno o più soggetti che ai sensi di quanto sopra possono definirsi "collegati", i voti espressi da questi ultimi non verranno presi in considerazione e si intenderanno come non espressi.

(iv) Ciò detto, i candidati i cui nominativi sono indicati ai numeri 1 e 2 della suddetta lista assumeranno rispettivamente la carica di Sindaco effettivo e la carica di Sindaco supplente;

(v) qualora più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti e ciò sia rilevante ai fini della composizione del Collegio, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i presenti in Assemblea; in caso di ulteriore parità, risulterà eletto il candidato più anziano;

(vi) la carica di Presidente del Collegio Sindacale sarà assegnata al soggetto indicato come primo candidato nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

(b) Qualora sia stata validamente presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa con le maggioranze di legge e risulteranno eletti quali Sindaci effettivi e supplenti i candidati elencati in tale lista.

(c) Nel caso in cui i Soci non dovessero, per qualsiasi ragione, presentare alcuna lista, l'Assemblea procederà alla nomina del Collegio Sindacale con le maggioranze di legge.

Coloro che rivestono la carica di Sindaco nella Società non potranno ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo Cassa di Risparmio di Ferrara o del suo conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali la Società detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica. A tal fine per "strategica" si intende una partecipazione che sia almeno pari al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria della società partecipata e al 5% del patrimonio di vigilanza consolidato del Gruppo Cassa di Risparmio di Ferrara.

Il compenso spettante a ciascun Sindaco effettivo viene determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, in conformità con le disposizioni vigenti. Ai membri del Collegio Sindacale compete, oltre al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio delle loro funzioni, una medaglia di presenza ai sensi dell'articolo 19 del presente statuto.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento; esso adempie a tutte le funzioni che gli sono demandate dalla legge.

Il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti e che possano costituire irregolarità nella gestione della Società o violazione delle norme che disciplinano l'attività bancaria.

Il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione della Società le carenze e le irregolarità riscontrate e può richiedere l'adozione di idonee misure correttive verificandone nel tempo l'efficacia.

L'idoneità dei Sindaci a svolgere le proprie funzioni, sotto il profilo della professionalità, della disponibilità di tempo e dell'indipendenza, sarà valutata dallo stesso Collegio Sindacale, che dovrà accertarla e assicurarla nel continuo.

Il Collegio Sindacale periodicamente verifica la propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione, tenuto conto delle dimensioni, della complessità e delle attività svolte.

DIRETTORE GENERALE

Articolo 22

La direzione della Società fa capo al Direttore Generale, coadiuvato dai Vice Direttori Generali e dagli altri Dirigenti designati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale è capo degli uffici e del personale della Società, esegue le deliberazioni degli organi amministrativi ed esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dalla legge, dal presente Statuto, dai regolamenti interni nonché dalle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione. Partecipa con funzioni consultive e propositive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo ed assiste a quelle dell'Assemblea.

In particolare, il Direttore Generale:

- a) provvede all'organizzazione dei servizi ed uffici della Società e determina le attribuzioni e la destinazione del personale in conformità agli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione; dispone di trasferimenti e promozioni - salvo quanto previsto al superiore art. 17 - e propone gli altri provvedimenti riguardanti il personale non delegatigli;
- b) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti gli uffici e le dipendenze della Società;
- c) nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione provvede alle spese di ordinaria amministrazione relative alla gestione della Società ed alla manutenzione dei beni immobili;
- d) sottopone con proprio parere ai competenti organi deliberanti tutti gli atti ed affari - compresa l'erogazione del credito - debitamente istruiti;
- e) firma, di regola, la corrispondenza ordinaria, gli atti e, in genere, i documenti che non implicano la rappresentanza legale della Società, le girate, appone quietanze sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private. Tali funzioni possono essere dal Direttore Generale delegate, anche permanentemente, ad altri dipendenti della Società da lui designati;
- f) consente riduzioni, cancellazioni, surroghe e postergazioni di ipoteche, trascrizioni ed annotazioni ipotecarie, toglie sequestri, apposizioni ed altri impedimenti di qualsiasi genere, rinunzia a diritti di prelazione, con riferimento a corrispondenti riduzioni o estinzioni di credito;
- g) dispone atti conservatori a tutela delle ragioni della Società anche mediante richiesta di provvedimenti monitori, cautelari e d'urgenza, nonché di tutti quelli che si rendessero necessari, in via cautelativa, nell'interesse della medesima, con facoltà di conferire le relative procure alle liti.

In caso di assenza o impedimento, il Direttore Generale è sostituito dal Vice Direttore Generale, ovvero, qualora siano più di uno, da quello tra i Vice Direttori Generali designato dal Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza anche dei Vice Direttori Generali, dai Dirigenti designati dal Consiglio di Amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova dell'assenza o impedimento di questi.

Il Direttore Generale può delegare, anche permanentemente, proprie funzioni ai Vice Direttori Generali.

PRESIDENTE

Articolo 23

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha compiti di impulso e di coordinamento dell'attività di impresa nonché dell'attività degli organi collegiali ai quali partecipa, e dei quali convoca le riunioni, stabilendo l'ordine del giorno.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente e, in mancanza anche di questo, dal Consigliere in sede più anziano nella carica; in caso di pari anzianità in carica, dal più anziano di età.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

RAPPRESENTANZA LEGALE E FIRMA SOCIALE

Articolo 24

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con l'uso anche della firma sociale.

Il potere di rappresentanza e di firma, per singoli atti o per categorie di atti, può essere conferito nelle forme di legge dal Consiglio di Amministrazione a propri componenti nonché a dipendenti, con determinazione dei relativi poteri, dei limiti e delle modalità di esercizio.

Il Direttore Generale ha la rappresentanza e la firma sociale per gli atti previsti di sua competenza dal presente statuto nonché per gli atti delegatigli dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti dei poteri da quest'ultimo determinati.

Il Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, può inoltre, conferire mandati e procure per determinati atti o categorie di atti, anche a persone estranee alla Società.

FLUSSI INFORMATIVI

Articolo 25

Appositi regolamenti interni disciplinano la circolazione di informazioni tra gli organi sociali e all'interno degli stessi; in particolare viene disciplinata:

- A. la tempistica, le forme ed i contenuti della documentazione da trasmettere ai singoli componenti degli organi della Società necessaria ai fini dell'adozione delle delibere sulle materie all'ordine del giorno; tali regolamenti definiscono anche i compiti e i doveri attribuiti ai presidenti degli organi stessi, in punto di: (i) formazione dell'ordine del giorno, (ii) informazione preventiva ai componenti degli organi in relazione agli argomenti all'ordine del giorno, (iii) documentazione e verbalizzazione del processo decisionale, (iv) disponibilità ex post di detta documentazione e (v) trasmissione delle delibere all'Autorità di vigilanza, quando previsto dalla normativa;
- B. l'individuazione dei soggetti tenuti a inviare, su base regolare, flussi informativi agli organi della Società, prevedendo in particolare che i responsabili delle funzioni di controllo nell'ambito della struttura organizzativa della Società devono riferire direttamente al Consiglio di Amministrazione e/o al Collegio Sindacale e/o agli eventuali organi delegati;

- C. la determinazione del contenuto minimo dei flussi informativi, includendo, tra l'altro, il livello e l'andamento dell'esposizione della Società a tutte le tipologie di rischio rilevanti (creditizi, di mercato, operativi, reputazionali, etc.), gli eventuali scostamenti rispetto alle politiche approvate dall'organo di supervisione strategica, tipologie di operazioni innovative e i rispettivi rischi.

BILANCIO E RIPARTO UTILI

Articolo 26

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

L'utile netto sarà ripartito come segue:

- il 10% alla Riserva Legale;
- almeno il 10% alle Riserve Statutarie;
- non più dell'1% a disposizione del Consiglio per interventi finalizzati al sostegno dell'economia e dei servizi nel territorio di operatività della Società;
- ai soci nella misura che, su proposta del Consiglio di Amministrazione, viene fissata dall'Assemblea.

L'eventuale residuo, pure su proposta del Consiglio di Amministrazione, è destinato alla costituzione o incremento di ulteriori riserve, ivi compresa la riserva per acquisto Azioni proprie, ovvero alle altre destinazioni deliberate dall'Assemblea.

Il pagamento dei dividendi avviene nei modi e nei termini fissati dalla deliberazione assembleare che dispone la distribuzione dell'utile ai Soci.

I dividendi non riscossi entro i cinque anni successivi al giorno in cui sono diventati esigibili, si prescrivono a favore della Società, con imputazione alle Riserve Statutarie.

DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Articolo 27

Nel caso in cui sia obbligatoriamente richiesto dalla specifica disciplina applicabile, il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, al quale sono attribuiti i poteri e le funzioni stabiliti dalla legge, nonché quelli stabiliti dal Consiglio all'atto della nomina o con successiva delibera.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere, oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza, dal punto di vista amministrativo e contabile, in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa. In sede di nomina, il Consiglio provvederà ad accertare la sussistenza, in capo al preposto, dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, nonché dal presente statuto.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 28

Per tutto quanto non è altrimenti disposto dal presente Statuto, si applicano le norme di legge.